Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 140

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 7 giugno 1965** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 maggio 1965, n. **576.**

Disposizioni in materia di esportazione di autoveicoli acquistati in Italia da persone residenti all'estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Gli autoveicoli nuovi di fabbrica, acquistati da persone residenti all'estero, in soggiorno temporaneo nel territorio dello Stato, si considerano esportati, ai fini della restituzione dei diritti di confine e dell'IGE, per effetto della immatricolazione mediante la speciale targa di riconoscimento prevista dall'articolo 97 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Dal momento della immatricolazione, fino all'uscita dallo Stato, gli autoveicoli di cui al comma precedente sono assoggettati al regime doganale della temporanea importazione, salva l'applicazione del trattamento previsto dall'articolo 16 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione, in caso di mancato trasferimento all'estero alla scadenza del termine prefisso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 maggio 1965

SARAGAT

MORO — TREMELLONI — FANFANI — COLOMBO — MATTARELLA — LAMI STARNUTI — JERVOLINO

Visto, *il Guardasigilli* REALE

LEGGE 19 maggio 1965, n. 577.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo concernente la creazione di Scuole europee, firmato a Lussemburgo il 13 aprile 1962.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo concernente la creazione di Scuole europee, firmato a Lussemburgo il 13 aprile 1962.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 9 del Protocollo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 maggio 1965

SARAGAT

MORO — FANFANI — COLOMBO — GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Protocollo concernente la creazione di Scuole europee stabilito con riferimento allo Statuto della Scuola europea. (Firmato a Lussemburgo il 12 aprile 1957.

I Governi

DEL REGNO DEL BELGIO

DELLA REPUBBLICA FRANCESE

DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

DEL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO

DEL REGNO DEI PAESI BASSI

debitamente rappresentati da:

barone François de SELYS-LONGCHAMPS, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Belgio a Lussemburgo;

sig. Bernd MUMM von SCHWARZENSTEIN, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Repubblica Federale di Germania a Lussemburgo;

sig. Edouard-Félix GUYON, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Francia a Lussemburgo;

sig. Giorgio BOMBASSEI FRASCANI de VETTOR, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario d'Italia a Lussemburgo;

sig. Eugène SCHAUS, Ministro degli Affari Esteri del Granducato del Lussemburgo, e

sig. Emile SCHAUS, Ministro dell'Educazione Nazionale del Granducato del Lussemburgo;

Jonkheer Otto REUCHLIN, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario dei Paesi Bassi a Lussemburgo.

Visto lo Statuto della Scuola europea firmato a Lussemburgo il 12 aprile 1957, e l'allegato allo Statuto della Scuola europea relativo al regolamento della licenza liceale europea firmato a Lussemburgo il 15 luglio 1957;

Considerato il buon esito di questa esperienza di insegnamento e di educazione in comune di alunni di differenti nazionalità sulla base d'un comune programma di studi;

Considerando l'interesse culturale degli Stati partecipanti ad ampliare la base d'una opera che risponde allo spirito di cooperazione che li anima;

Considerando che è auspicabile rinnovare l'esperienza della Scuola europea in altre sedi;

Hanno convenuto e deciso quanto segue:

Articolo 1.

Per l'educazione e l'istruzione in comune dei figli degli appartenenti al personale delle Comunità Europee, possono essere creati sul territorio delle Parti Contraenti istituti denominati « Scuole europee ».

Anche altri alunni, di qualunque nazionalità, possono esservi ammessi.

Questi istituti saranno retti, con riserva degli articoli sotto riportati, dalle disposizioni dello Statuto della Scuola europea firmato a Lussemburgo il 12 aprile 1957, e dal regolamento della licenza liceale europea firmato a Lussemburgo il 15 luglio 1957.

Articolo 2.

Il Consiglio superiore decide all'unanimità la creazione di nuove Scuole europee e ne fissa la sede.

Articolo 3.

I poteri conferiti dallo Statuto della Scuola europea al Consiglio superiore, ai Consigli d'ispezione e al rappresentante del Consiglio superiore - presidente del Consiglio d'amministrazione, sono estesi ad ogni Scuola creata in conformità dell'articolo 1.

Ogni Scuola ha una distinta personalità giuridica conformemente all'articolo 6 dello Statuto della Scuola europea.

Ogni Scuola ha il proprio Consiglio d'amministrazione e il proprio direttore.

Articolo 4.

Il Consiglio superiore può negoziare ogni accordo, relativo agli istituti in tal guisa creati, con le Comunità Europee e con qualsivoglia altra organizzazione o istituzione intergovernativa che, per sua ubicazione, sia interessata al funzionamento di siffatti istituti. Ad esse, in tal caso, spetteranno un seggio ed un voto nel Consiglio superiore per tutte le questioni relative all'istituto in causa, nonchè un seggio nel Consiglio d'amministrazione di quest'ultimo.

Tuttavia non potrà essere presa alcuna decisione con una maggioranza qualificata, conformemente all'articolo 10 dello Statuto della Scuola europea, se non avrà raccolto l'adesione dei due terzi dei rappresentanti delle Parti Contraenti.

Qualsiasi decisione relativa al finanziamento di un istituto è presa all'unanimità delle Parti rappresentate in seno al Consiglio superiore.

Articolo 5.

Il Consiglio superiore può egualmente negoziare accordi con enti o istituzioni di diritto privato che siano interessati per la loro ubicazione al funzionamento d'una delle Scuole europee create in virtù del presente Protocollo.

Il Consiglio superiore ha facoltà di attribuire loro un seggio nel Consiglio d'amministrazione dell'istituto in questione.

Articolo 6.

L'esercizio finanziario di ciascuna Scuola coincide con l'anno civile.

Articolo 7.

Per quanto concerne il bilancio, in deroga all'articolo 13 dello Statuto della Scuola europea, il Consiglio superiore approva, per ciò che lo riguarda, il progetto di bilancio e il rendiconto di gestione, e li trasmette all'autorità competente delle Comunità europee.

Articolo 8.

Il Governo di ogni Paese sul territorio del quale una Scuola ha sede ai sensi del precedente articolo 2, potrà formulare le riserve previste dall'articolo 29 dello Statuto della Scuola europea.

Articolo 9.

Il presente Protocollo sarà ratificato. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo lussemburghese nella sua qualità di depositario dello Statuto della Scuola europea. Detto Governo notificherà il deposito a tutti gli altri Governi firmatari.

Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data del deposito del quarto strumento di ratifica.

Il presente Protocollo, redatto in unico esemplare nelle lingue francese, italiana, olandese e tedesca, che fanno parimenti fede, sarà depositato negli archivi del Governo lussemburghese che ne rimetterà copia certificata conforme a ciascuna delle Parti Contraenti.

In fede di che i Plenipotenziari sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati, hanno apposto le loro firme al presente Protocollo.

Fatto a Lussemburgo il tredici aprile millenovecentosessantadue.

Baron Fr. de SELYS-LONGCHAMPS
B. MUMM von SCHWARZENSTEIN
E. F. GUYON
G. BOMBASSEI FRASCANI de VETTOR
Eug. SCHAUS
Em. SCHAUS
Jonkheer O. REUCHLIN

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI

LEGGE 26 maggio 1965, n. **578**.

Concessione di un contributo straordinario di lire 1.779.700.000 a favore dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra per il ripianamento dei disavanzi di gestione per gli esercizi finanziari 1959-60, 1960-61, 1961-62 e 1962-63.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 1.779.700.000 a favore dell'Opera nazionale invalidi di guerra per il ripianamento dei disavanzi di gestione degli esercizi finanziari 1959-60, 1960-61, 1961-62 e 1962-63.

Art. 2.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, con riduzione di pari importo del capitolo n. 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1963-64, destinato al finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 maggio 1965

SARAGAT

MORO — COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 30 maggio 1965, n. **579**.

Riduzione del periodo di tirocinio degli uditori giudiziari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Gli uditori giudiziari possono, dopo sei mesi di tirocinio, e previo parere motivato dei Capi di Corte, essere destinati, con funzioni giurisdizionali, nei tribunali, nelle procure della Repubblica presso i tribunali e nelle preture.

L'uditore non può fare le veci del Presidente del tribunale o della sezione, mancante o impedito; né può supplire il procuratore della Repubblica. Nella composizione dei Collegi giudicanti non può intervenire più di un uditore con funzioni di giudice.

Le limitazioni di cui al comma precedente cessano con il compimento di un anno di effettivo servizio, in esso compreso il periodo di tirocinio.

Il parere dei Capi di Corte può essere chiesto dopo cinque mesi di tirocinio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 maggio 1965

SARAGAT

MORO — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 30 maggio 1965, n. 580.

Norme per le graduatorie degli insegnanti nelle scuole elementari per la formazione delle classi e per l'accesso ai concorsi magistrali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' soppressa la distinzione in posti maschili, femminili e misti nell'organico della scuola elementare ai fini dell'assunzione in ruolo degli insegnanti, dei trasferimenti, del conferimento degli incarichi.

Art. 2.

Sono abrogate le norme legislative e regolamentari relative alla distinzione delle classi della scuola elementare in maschili e femminili.

Art. 3.

Possono partecipare ai concorsi magistrali tutti coloro che, in possesso dei titoli di studio e dei requisiti stabiliti dalla legge, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età o che lo compiano entro il 31 dicembre dell'anno in cui il concorso è bandito.

Art. 4.

I posti maschili non coperti nel concorso di cui all'ordinanza ministeriale n. 1900 del 31 luglio 1963 per mancanza di vincitori, sono assegnati alle insegnanti secondo l'ordine della graduatoria femminile.

I maestri e le maestre appartenenti al ruolo in soprannumero alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il diritto derivante dal posto occupato nell'attuale graduatoria per i posti misti, conservano altresì il diritto ad essere immessi nel ruolo normale anche per i posti rispettivamente già maschili e femminili che si rendano ogni anno giuridicamente vacanti.

Art. 5.

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con le disposizioni della presente legge.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 maggio 1965

SARAGAT

MORO — GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1965.

Scioglimento del Consiglio comunale di Alliste (Lecce).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Nelle elezioni del 22 novembre 1964 per la rinnovazione del Consiglio comunale di Alliste — al quale la legge assegna venti membri — furono presentate due liste di candidati le quali ottennero, ciascuna, 10 seggi.

Si è venuta, in tal modo, a determinare in seno al predetto Consiglio la contrapposizione di due schieramenti di pari consistenza numerica, i cui discordi orientamenti hanno reso impossibile, nonostante i richiami del prefetto, l'elezione del sindaco e della Giunta e, conseguentemente, il funzionamento stesso dell'Amministrazione.

In data 14 dicembre 1964 si riuniva per la prima volta il nuovo Consiglio e provvedeva alla convalida degli eletti ma non poteva, poi, procedere all'elezione del sindaco essendo intanto venuto a mancare, per l'allontanamento dall'aula di dieci consiglieri, il numero legale di presenti all'uopo richiesto dal secondo comma dell'art. 5 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Del pari infruttuose, per mancanza del numero legale, risultavano altre tre sedute successivamente indette per i giorni 21 dicembre, 7 e 15 gennaio 1965.

Protraendosi la situazione di carenza, senza che da parte dell'Amministrazione si assumessero ulteriori iniziative, il prefetto, con lettera del 15 febbraio, rivolgeva formale invito al sindaco in carica a procedere ad un'ultima convocazione del Consiglio, avvertendo i singoli consiglieri che questa aveva luogo per sua espressa richiesta e richiamandone l'attenzione sui provvedimenti di rigore cui l'organo sarebbe andato incontro, ai sensi di legge, in caso di ulteriore persistenza nella violazione dell'obbligo concernente la costituzione degli organi.

Ad onta di tale diffida, regolarmente notificata a tutti i consiglieri, la seduta, fissata per il 12 marzo 1965, risultava ancora una volta deserta, come pure un'ulteriore seduta indetta per il 20 successivo, nonostante che il sindaco, in sede di diramazione dei relativi avvisi, avesse ribadito ai consiglieri comunali la diffida del prefetto.

Ritenuta, pertanto, acquisita la prova dell'incapacità del predetto Consiglio — a causa dell'inconciliabilità delle posizioni dei gruppi che lo compongono — di addivenire al completamento degli organi comunali e considerato che la conseguente paralisi funzionale costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'Ente, il prefetto, con rapporto in data 23 marzo 1965, ha proposto, a norma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, lo scioglimento del Consiglio stesso, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del Comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del Consiglio comunale di Alliste in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tal sensi, si è anche pronunciato il Consiglio di Stato, col parere espresso nell'adunanza del 14 aprile 1965.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Alliste ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune, nella persona del vice direttore di ragioneria, rag. Pasquale D'Aprile.

Roma, addì 18 maggio 1965

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado i formali richiami del prefetto, il Consiglio comunale di Alliste non ha provveduto ad eleggere il sindaco e la Giunta municipale, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 14 aprile 1965;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Alliste è sciolto.

Art. 2.

Il vice direttore di ragioneria, rag. Pasquale D'Aprile, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1965

SARAGAT

TAVIANI

(3923)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1965.

Scioglimento del Consiglio comunale di Avella (Avellino).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Avella (Avellino), sorto dalle elezioni del 22 novembre 1964, si è dimostrato organicamente incapace di funzionare, a causa delle profonde divergenze interne che hanno reso impossibile, nonostante i richiami del prefetto, l'elezione del sindaco e della Giunta e, conseguentemente, il funzionamento stesso dell'Amministrazione.

Dopo che la prima seduta consiliare indetta (dal commissario prefettizio reggente il Comune) per il 30 gennaio 1965 era risultata infruttuosa, essendo stata prematuramente sciolta dal presidente per asseriti motivi d'ordine pubblico, il prefetto disponeva la convocazione, d'ufficio, del Consiglio per il 6 febbraio.

In tale adunanza l'organo provvedeva alla convalida degli eletti, ma non poteva procedere alle votazioni per la nomina del sindaco, in quanto veniva successivamente a mancare il numero legale di presenti all'uopo richiesto dal secondo comma dell'art. 5 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Ulteriori convocazioni d'ufficio venivano, quindi, disposte per il 13, 20 e 27 febbraio, ma le relative sedute riuscivano tutte infruttuose per difetto del numero legale di intervenuti.

Allo scopo di porre inequivocabilmente il Consiglio comunale di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di un preciso obbligo di legge, il prefetto — con decreto del 1° marzo 1965, fatto notificare a tutti i consiglieri — ordinava una nuova convocazione di quell'organo per l'elezione del sindaco e della Giunta, con l'esplicita diffida — ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 della legge comunale e provinciale — che, qualora anche tale adunanza fosse riuscita infruttuosa, egli avrebbe promosso i provvedimenti di rigore previsti dalla predetta disposizione.

Neppure tale tentativo, però, sortiva gli effetti voluti in quanto la seduta, fissata per il 6 marzo, risultava deserta ed egual sorte toccava alla successiva seduta, convocata con decreto del 7 stesso mese, nonostante la reiterata diffida in esso contenuta.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto Consiglio, sebbene ripetutamente richiamato, ha persistito nel violare un tassativo obbligo di legge, con rapporto in data 23 marzo 1965, ha proposto, a norma del citato art. 323, lo scioglimento del Consiglio stesso, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del Consiglio comunale di Avella in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ravvisa la necessità — onde ovviare, in modo risolutivo, ad una situazione antigiuridica che pregiudica gravemente gli interessi del Comune — di far luogo al provvedimento proposto.

In tali sensi, si è anche pronunciato il Consiglio di Stato, col parere espresso nell'adunanza del 14 aprile 1965.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Avella ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune, nella persona del vice direttore di ragioneria, dott. Severino Freda.

Roma, addì 18 maggio 1965

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado i formali richiami del prefetto, il Consiglio comunale di Avella non ha provveduto ad eleggere il sindaco e la Giunta municipale, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 14 aprile 1965;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839,

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Avella è sciolto.

Art. 2.

Il vice direttore di ragioneria, dott. Severino Freda, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1965

SARAGAT

TAVIANI

(3924)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1965.

Scioglimento del Consiglio comunale di Rottofreno (Piacenza).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Nelle elezioni del 22 novembre scorso per la rinnovazione del Consiglio comunale di Rottofreno, al quale la legge assegna venti membri, nessuna delle liste concorrenti conseguiva la maggioranza assoluta.

Si veniva, in tal modo, a determinare, in seno al predetto Consiglio, la contrapposizione di vari schieramenti minoritari, i cui discordi orientamenti hanno reso impossibile, nonostante i richiami del prefetto, l'elezione del sindaco e della Giunta e, conseguentemente, il funzionamento stesso della Amministrazione.

Infatti, le adunanze consiliari, all'uopo tenute nei giorni 19 e 26 dicembre 1964 e 6 febbraio 1965, si concludevano tutte con esito negativo.

Allo scopo di porre il Consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge, il prefetto — con decreto 16 febbraio 1965, fatto notificare a tutti i consiglieri — disponeva due successive convocazioni di quell'organo per l'elezione del sindaco e della Giunta, con l'esplicita diffida — ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale — che, qualora anche tali adunanze fossero riuscite infruttuose, egli avrebbe promosso i provvedimenti di rigore previsti dalla predetta disposizione.

Neppure tale tentativo, però, sortiva gli effetti voluti.

Ciò nonostante il prefetto, desiderando offrire una ulteriore possibilità di tentare un accordo, invitava il sindaco in carica, consigliere anziano nel nuovo Consiglio, a proseguire le trattative con i vari gruppi consiliari.

Il predetto sindaco comunicava, però, che dai colloqui da lui avuti con i consiglieri delle diverse tendenze politiche nulla di buono era emerso che poteva far sperare in una concreta possibilità di accordo.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto Consiglio ha persistito — nonostante formale diffida — nel violare un tassativo obbligo di legge, e che la conseguente paralisi funzionale costituisce grave pregiudizio per gli interessi dello Ente, ha proposto, a norma del citato art. 323, lo scioglimento del Consiglio stesso, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del Comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del Consiglio comunale di Rottofreno in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ravvisa la necessità — onde ovviare, in modo risolutivo, ad una situazione antigiuridica che pregiudica gravemente gli interessi del Comune — di far luogo al provvedimento proposto.

In tali sensi, si è anche pronunciato il Consiglio di Stato, col parere espresso nell'adunanza del 14 aprile 1965.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Rottofreno ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune nella persona del dott. Evandro De Petris, vice prefetto ispettore.

Roma, addì 18 maggio 1965

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado i formali richiami del prefetto il Consiglio comunale di Rottofreno non ha provveduto ad eleggere il sindaco e la Giunta municipale, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'Amministrazione,

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 14 aprile 1965;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Rottofreno è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto ispettore, dott. Evandro De Petris, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1965

SARAGAT

TAVIANI

(3925)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1965.

Consolidamento dell'abitato di Rizziconi (Reggio Calabria) ai sensi della legge 26 novembre 1955, n. 1177.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 novembre 1955, n. 1177;

Ritenuta la necessità di provvedere al consolidamento dell'abitato di Rizziconi, in provincia di Reggio Calabria minacciato da movimento franoso;

Visto il parere del Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche, con sede in Catanzaro, espresso con voto n. 653, emesso nell'adunanza del 23 luglio 1964;

Decreta:

L'abitato di Rizziconi è da consolidare a cura e spese dello Stato, a termini della legge 26 novembre 1955, n. 1177, art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 marzo 1965

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *aprile* 1965
Registro n. 18 *Lavori pubblici, foglio n.* 128

(3853)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1965.

Revoca di classificazione fra le provinciali di una strada in provincia di Matera.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 29 giugno 1963, numero 5161/5164, con il quale sono state classificate provinciali sette strade fra cui la strada di bonifica denominata « dalla Val Basento alla Ferrandina-Stigliano »;

Vista la delibera dell'11 settembre 1964, n. 797, con la quale l'Amministrazione provinciale di Matera ha chiesto la revoca del citato decreto ministeriale numero 5161/5164 per la parte riflettente la classificazione a provinciale della strada di bonifica in parola, in quanto mancante del tratto intermedio, compreso fra le località Piano della Botte e Cirogica;

Viste le delibere dell'11 settembre 1964, n. 798 e 799, con la quale Amministrazione provinciale di Matera ha espresso parere contrario alla classificazione a provinciale dei due tronchi terminali dell'anzidetta strada (tronco San Benedetto-Masseria Cirogica e tronco Strada statale n. 176-Piano della Botte);

Visto il voto 26 gennaio 1965, n. 119, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il parere che i due tronchi terminali anzidetti, considerati a sè stanti, siano da ritenersi vicinali e che la strada in parola possa essere confermata provinciale solo dopo la costruzione ed il collaudo del tronco intermedio (da Piano della Botte a Cirogica);

Ritenuto, quindi, necessario revocare il decreto anzidetto per la parte concernente la classificazione della strada in questione;

Decreta:

E' revocato il decreto ministeriale del 29 giugno 1963, n. 5161/5164, per la sola parte concernente la classificazione tra le provinciali della strada denominata « dalla Val Basento alla Ferrandina-Stigliano ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 maggio 1965

Il Ministro: MANCINI

(3852)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1965.

Approvazione di alcuni tassi di premio relativi a tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, presentati dalla Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia di assicurazioni « Royale Belge - Vita - Danni ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti del 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia di assicurazioni « Royale Belge Vita Danni » intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio relativi a tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, i tassi di premio relativi alle seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, approvate con decreto ministeriale 16 maggio 1964, presentati dalla Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia di assicurazioni « Royale Belge Vita Danni »:

Tariffa (M-F), relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

Tariffa (M-F), relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita, pagabile da un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita e con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di premorienza.

Roma, addì 24 maggio 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(3929)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1965.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Tipografica Mareggiani », con sede in Bologna, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria eseguita alla Società cooperativa « Tipografica Mareggiani », con sede in Bologna, dalle quali si rileva che le attività dell'ente predetto sono insufficienti per il pagamento dei debiti;

Sentito il parere del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative ai sensi dell'art. 19, lettera *b*), del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di assoggettare la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa « Tipografica Mareggiani », con sede in Bologna, costituita in data 29 dicembre 1900, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Agostino Bottazzi ne viene nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 maggio 1965

p. *Il Ministro*: MARTONI

(3920)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Matera

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 5314 in data 24 maggio 1965, il sig. Italo Michele Rocco è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Matera, in sostituzione dell'avv. Giovanni Laureano, dimissionario.

(3940)

Approvazione del piano di zone del comune di Reggio Emilia

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1965 n. 1311 è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica nel territorio del comune di Reggio Emilia.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune. Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma dalle citazioni ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(3942)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Algebra » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Modena.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Modena è vacante la cattedra di « Algebra » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4011)

Vacanza della cattedra di « Filosofia del diritto » presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Messina

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Messina, è vacante la cattedra di « Filosofia del diritto », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4012)

Vacanza della cattedra di « Meccanica superiore » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Palermo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Palermo, è vacante la cattedra di « Meccanica superiore », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4013)

Vacanza della cattedra di « Lingua e letteratura latina » presso la Facoltà di magistero della Università di Torino

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di magistero dell'Università di Torino, è vacante la cattedra di « Lingua e letteratura latina » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4014)

Vacanza della cattedra di « Diritto tributario » presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Perugia

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Perugia, è vacante la cattedra di « Diritto tributario », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4055)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE

Istituzione in Pordenone della sede circondariale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'INAM

Seduta del 9 aprile 1965

Visto l'art. 66 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, « Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia » che prevede il decentramento degli uffici statali e di quelli degli enti parastatali nel circondario di Pordenone;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1964, n. 735, che, in attuazione del citato art. 66 fa obbligo alle competenti Amministrazioni statali e parastatali di istituire nel circondario in parola propri uffici aventi tutte le competenze che in atto sono attribuite ai corrispondenti uffici ed organi provinciali;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio di amministrazione in data 27 novembre 1964, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 324 del 30 dicembre 1964;

Considerato che l'entrata in funzione dell'istituenda unità è prevista, per effetto dell'art. 4 del sopra richiamato decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1964, n. 735, per il 1° aprile 1965;

Preso atto di quanto esposto nell'apposita relazione;

Delibera:

di revocare la propria deliberazione del 27 novembre 1964;

di istituire in Pordenone una « Sede circondariale », avente giurisdizione sui Comuni indicati nell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1964, n. 735, con l'ordinamento e la competenza previsti dalle vigenti norme per le sedi provinciali dell'INAM;

di istituire nel circondario di Pordenone un « Comitato circondariale » con i compiti ed i poteri previsti dagli articoli 28 e 29 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni, per i Comitati provinciali dell'INAM; la composizione e la nomina dei membri del « Comitato circondariale » è regolata dal combinato disposto degli articoli 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1964, n. 735;

di demandare al presidente ogni facoltà per l'attuazione della presente deliberazione.

Il presidente: prof. M. A. COPPINI

(3939)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del presidente del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Costruzioni Edili e Stradali - C.E.S. », con sede in Parma, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 22 maggio 1965 il dott. Mario Ciaburri, è stato nominato presidente del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Costruzioni Edili e Stradali C.E.S. », con sede in Parma in sostituzione del dott. Rosario Piro, dimissionario.

(3887)

Sostituzione del presidente del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di consumo « *Fra il personale di Napoli del Banco di Napoli* », con sede in Napoli.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 22 maggio 1965 il dott. Angelo Giovanni Mazzarino è stato nominato presidente del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di consumo « Fra il personale di Napoli del Banco di Napoli », con sede in Napoli, in sostituzione del dott. Michelino D'Alessandro, dimissionario.

(3889)

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa di lavoro « Vallesindole », con sede in frazione Bagno di L'Aquila

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 20 maggio 1965, il dott. Adelchi Pancioni viene nominato liquidatore della Cooperativa in oggetto, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con provvedimento dell'11 maggio 1962, in sostituzione del dott. Elio Sericchi.

(3890)

Nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Comunale Pasticcieri e Dolcieri - Unidulcia », con sede in Bologna.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 22 maggio 1965, è stato nominato il Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Comunale Pasticcieri e Dolcieri Unidulcia », con sede in Bologna, composto dai signori:

Veggetti Giorgio, presidente;

Saccomandi Lodovico e Landuzzi Vanes in Contri, membri.

(3891)

MINISTERO DEL TESORO

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino centro-settentrionale

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1965, su proposta del Ministro per il tesoro, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino centro-settentrionale, con sede in Bologna.

(4044)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 9 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1965, registro n. 12, foglio n. 360, è stato respinto il ricorso del sig. Bucolo Rocco avverso il provvedimento del Ministro per il tesoro relativo alla liquidazione dei danni di guerra in Africa orientale, in quanto il provvedimento stesso risulta conforme alle norme ed ai criteri della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

(3936)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « Special Gelatine 60 % p »

L'esplosivo da mina denominato « Special Gelatine 60 % p », fabbricato dal Consorzio fabbricanti dinamiti negli stabilimenti delle proprie consorziate, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabile per lavori a cielo aperto ed in galleria, con esclusione di impiego in ambienti grisoutosi e polverosi, ed iscritto nella categoria 2ª, gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo di detto testo unico.

(3882)

Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « Special Gelatine 70/75 % p »

L'esplosivo da mina denominato « Special Gelatine 70/75% p. », fabbricato dal Consorzio fabbricanti dinamiti negli stabilimenti delle proprie consorziate, è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabile sia per lavori a cielo aperto che in galleria, con esclusione dell'impiego in ambienti grisoutosi, ed iscritto nella categoria 2ª, gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(3883)

Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « Ammondite Tipo B 12 »

L'esplosivo da mina denominato « Ammondite Tipo B 12 », fabbricato dalla Società italiana esplosivo Cheddite nello stabilimento della Società Samer in Aulla è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabile per lavori a cielo aperto, con esclusione dell'impiego in ambienti grisoutosi ed in galleria, ed iscritto nella categoria 2ª, gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(3884)

Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « Export Gelatine » o « E. Gelatine »

L'esplosivo da mina denominato « Export Gelatine » o « E. Gelatine », fabbricato dalla Società dinamite nel proprio stabilimento in Mereto di Tomba, è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabile per lavori a cielo aperto, con esclusione d'impiego in ambienti grisoutosi ed in galleria, ed iscritto nella categoria 2ª, gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(3885)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione di compimento e riconoscimento di opere idrauliche del Consorzio della bonificazione Parmigiana Moglia

Con decreto interministeriale 4 maggio 1965, n. 1025/310, viene accertato, ai sensi dell'articolo 17 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il compimento delle opere comprendenti:

a) la sistemazione di un tratto dell'argine sinistro del fiume Secchia, la chiusura e la demolizione delle vecchie chiaviche Carpigiane e la costruzione di una nuova chiavica per il canale di Carpi;

b) la costruzione di cinque case per i guardiani consorziali, delle quali due di tipo grande in località Sirona e Ponte Motta e tre di tipo piccolo in località San Prospero, Ponte Pietra e Ponte Rosso;

c) la costruzione di due case per alloggio dei custodi e capomeccanico degli impianti idrovori di San Siro e Mondine;

d) la costruzione di due magazzini idraulici presso gli impianti anzidetti.

Con lo stesso decreto vengono altresì riconosciute parte delle opere in parola appartenenti alla 2ª categoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del testo unico 25 luglio 1904, n. 523.

(3872)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esami a duecento posti di uditore giudiziario

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura in data 22 aprile 1965;

Visto l'art. 1 della legge 4 gennaio 1963, n. 1;

Visto l'art. 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 66;

Visto l'art. 7 della legge 5 marzo 1963, n. 366;

Visti gli articoli 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e 43 del decreto presidenziale 16 settembre 1958, n. 916;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visti gli articoli 8, 124, 125, 126 e 127 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 aprile 1947, n. 974, contenente modifiche all'art. 123 dell'ordinamento giudiziario;

Visto il regolamento per il concorso in magistratura, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, ed il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 febbraio 1949, n. 28, recante modificazioni al regolamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, prorogato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1962, n. 46;

Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a duecento posti di uditore giudiziario.

Sette posti sono riservati ai concorrenti, che oltre a conseguire l'idoneità nelle prove di esame obbligatorio, superino anche la prova di esame facoltativo di lingua tedesca.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano;

b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) abbia sempre tenuto illibata condotta ed appartenga a famiglia di estimazione morale indiscussa;

d) abbia, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, conseguito la laurea in giurisprudenza in una Università della Repubblica;

e) abbia, alla data del presente bando, compiuto l'età di ventuno anni e non superato quella di trenta, salvo le elevazioni di cui al successivo articolo.

Art. 3.

Il limite massimo di età è elevato:

1) a cinquantacinque anni per i mutilati e gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio; a trentanove anni per gli ex combattenti decorati di medaglia al valor militare, di croce di guerra al valor militare oppure promossi per merito di guerra;

2) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate dalle disposizioni vigenti ai combattenti; e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui ai numeri 1) e 2) coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi, anche se successivamente amnistiati;

3) di nove anni per i capi di famiglia numerosa di almeno sette figli, salvi i maggiori limiti consentiti dallo art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

4) *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. L'elevazione di cui alla lettera *a*) del n. 4) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle di cui ai numeri precedenti;

5) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso non potrà, in ogni caso, superare i quaranta anni, salvo il limite di cinquantacinque anni per gli invalidi ed i mutilati di guerra e categorie equiparate.

Si prescinde dal detto limite di età per gli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già sono impiegati civili o operai di ruolo dello Stato, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri necessari requisiti.

Agli effetti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Il diritto alle elevazioni del limite di età indicato nel presente articolo deve risultare nei modi di cui al successivo art. 6.

Art. 4.

La domanda di ammissione su carta bollata, diretta al Consiglio superiore della magistratura, deve essere presentata o fatta pervenire in piego raccomandato, nelle ore di ufficio, al Procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione risiede l'aspirante entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi ragione, perverranno oltre il termine sopraindicato.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari del territorio ove risiedono.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:

1) le precise generalità con l'esatta indicazione della residenza;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali; ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico o la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

6) il titolo di studio con l'esatta menzione della data e dell'Università presso la quale venne conseguito;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

La dichiarazione di cui al n. 8) va fatta anche se negativa.

Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente e temporaneamente inabili al servizio militare dovranno altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi. Coloro che intendano sostenere la prova facoltativa di lingua tedesca devono indicarlo nella domanda a pena di decadenza.

Coloro che hanno superato i trenta anni di età devono dichiarare il titolo o i titoli in base ai quali hanno diritto alla elevazione del predetto limite di età.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti dello Stato sarà sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Unitamente alla damanda deve essere presentata una fotografia del candidato, su fondo bianco, a mezzo busto, di data recente che a cura del candidato medesimo dovrà essere applicata su apposito cartoncino, da richiedersi alla competente Procura della Repubblica, A tergo di tale cartoncino, previa applicazione del prescritto bollo, sarà apposta l'autenticazione del notaio, relativa alla fotografia ed alla firma del candidato.

Gli aspiranti sono ammessi al concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione in magistratura.

Ogni cambiamento di residenza dell'aspirante deve essere comunicato al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'Organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio I.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato le prove orali debbono far pervenire, entro il termine di giorni venti, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di preferenza nelle nomine.

Art. 6.

La qualifica di mutilato o di invalido, per qualunque causa, deve risultare dal decreto di concessione della relativa pensione, ovvero dal certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra.

La qualifica di ex combattente ed il possesso di ogni altro titolo militare devono risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, nonchè dalla dichiarazione integrativa del distretto militare, da rilasciarsi ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, e successive modificazioni.

La qualifica di profugo dall'Africa italiana deve essere dimostrata mediante dichiarazione rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ufficio stralcio del soppresso Ministero dell'Africa italiana, secondo le norme del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

La qualifica di prófugo dalle terre di confine, dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra deve essere dimostrata, secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica in data 4 luglio 1956, n. 1117, mediante attestazione del prefetto della Provincia in cui risiede il candidato.

La qualifica di orfano di caduto di guerra o caduto per la lotta di liberazione, o di caduto civile per fatti di guerra deve risultare da certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

La qualifica di orfano di caduto per servizio deve risultare dal mod. 69-*ter* rilasciato al nome del padre, dalla Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio.

La qualifica di figlio di invalido o di mutilato di guerra per la lotta di liberazione, o di caduto civile per fatti di guerra deve risultare dal mod. 69 da rilasciarsi dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato.

La concessione della medaglia al valor militare, o della croce di guerra, ovvero di altre attestazioni di merito di guerra e la qualifica di ferito in combattimento devono essere dimostrate esclusivamente con l'esibizione dei brevetti originali relativi, ovvero di copia notarile di essi.

Gli ex prigionieri ed i civili assimilati ai prigionieri devono dimostrare tale qualifica esibendo i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

La qualifica di reduce dalla deportazione e quella di deportato o internato per motivi di persecuzione razziale devono risultare da attestazione del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

La qualifica di partigiano combattente deve essere dimostrata con la dichiarazione integrativa del competente distretto militare ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

Gli aspiranti che si trovano nelle condizioni prevedute dall'art. 3, n. 5), devono dimostrare di avere riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, mediante esibizione dei relativi provvedimenti.

Le madri o vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto in guerra; di caduto per fatto di guerra; di caduto per servizio devono esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la loro qualità.

Lo stato di famiglia deve risultare dal certificato del sindaco.

La qualifica di impiegato civile di ruolo dello Stato deve risultare dallo stato di servizio rilasciato dall'Amministrazione competente in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 7. Coloro che si avvalgono della facoltà di cui all'art. 7, settimo comma, del presente bando, dovranno esibire però, come è indicato nel predetto stesso comma, anche un certificato dell'Amministrazione da cui dipendono comprovante che non sono sottoposti a procedimento penale o disciplinare.

Il lodevole servizio prestato nelle Amministrazioni dello Stato deve essere comprovato mediante specifica attestazione dell'Amministrazione da cui il candidato dipende; non è sufficiente la certificazione relativa alle qualifiche annuali.

L'esito favorevole conseguito nei corsi di preparazione o di integrazione, previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, deve essere comprovato mediante attestazione dell'Amministrazione da cui il candidato dipende nella quale dovrà essere indicato il punteggio riportato.

Art. 7.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione predetta il Consiglio superiore della magistratura, esaminati gli atti e gli eventuali reclami proposti dal Ministro e dagli interessati, approverà o modificherà la graduatoria sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello della comunicazione che verrà loro fatta, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in conformità del regio decreto 25 agosto 1932, n. 1101; il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita;

b) certificato rilasciato dal sindaco o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in territori non compresi nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato;

c) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

d) certificato medico di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare, o dal medico provinciale, o dal medico condotto, o dall'ufficiale sanitario, nel quale dovrà essere precisato che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, questa deve essere esattamente specificata nel certificato. Il certificato medico per l'invalido di guerra deve essere rilasciato ai sensi del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e successive modificazioni.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) diploma originale di laurea in giurisprudenza ovvero copia autentica di esso. Qualora il candidato non sia in condizioni di produrre il diploma originale o la copia autentica di esso, è data facoltà di presentare un certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma stesso;

g) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari ovvero l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva ai sensi dell'art. 4 della legge 14 febbraio 1964, n. 237.

I documenti indicati con le lettere b), c), d) ed e) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Per coloro che, in dipendenza di avvenimenti politici, connessi con l'ultima guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, valgono le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali come funzionari di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere d) ed f) insieme a copia autentica dello stato di servizio comprovando, con certificato della Amministrazione da cui dipendono, di non essere sottoposti a procedimento penale, o disciplinare, e di aver riportato almeno la qualifica di distinto.

Lo stato di servizio e il certificato dell'Amministrazione devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i documenti richiesti dal presente e dal precedente articolo debbono essere prodotti nel prescritto bollo. Possono esibirsi, in carta libera, a condizione che nei relativi atti si faccia constare la povertà dell'aspirante mediante citazione dell'attestato rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del candidato, ovvero del sindaco, qualora nel Comune non esista ufficio di pubblica sicurezza, i seguenti documenti: estratto dell'atto di nascita, certificato medico, certificato di cittadinanza e certificato del casellario giudiziario.

Ogni altro documento è soggetto a tassa di bollo.

Art. 8.

Non sono ammessi al concorso:

a) coloro che hanno presentato o fatto pervenire le domande oltre il termine indicato nell'art. 4 o non in regola col bollo ovvero coloro che non soddisfano alle condizioni previste dall'art. 2 del presente bando;

b) coloro che sono stati dichiarati non idonei in due concorsi per l'ammissione in magistratura; l'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità;

c) coloro che, per le informazioni raccolte, non risultano, secondo il giudizio del Consiglio superiore della magistratura, di moralità e condotta incensurabili ed appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa.

Produce inoltre gli stessi effetti della inidoneità l'annullamento di un lavoro da parte della Commissione quando essa abbia accertato che il lavoro stesso sia stato in tutto o in parte copiato da qualche testo o da altro candidato. Sono dichiarati decaduti dal concorso coloro che hanno presentato i documenti oltre il termine indicato nell'art. 7 oppure non in regola col bollo.

Art. 9.

L'esame consiste:

a) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

1) diritto civile e romano;
2) diritto penale;
3) diritto amministrativo;

b) di una prova orale su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:

1) diritto romano;
2) diritto civile;
3) procedura civile;
4) diritto penale;
5) procedura penale;
6) diritto amministrativo e costituzionale;
7) diritto ecclesiastico, diritto internazionale ed elementi di statistica.

L'esame si svolgerà secondo le norme stabilite nell'articolo 123 e seguenti del vigente ordinamento giudiziario, nell'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 19 aprile 1947, n. 974, e nel regio decreto 15 ottobre 1925, numero 1860, con le modificazioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, numero 28.

Art. 10.

Per coloro che intendono avvalersi della riserva dei posti prevista nel secondo comma dell'art 1 del presente decreto, la prova di esame facoltativa di lingua tedesca consta di una prova scritta e di una orale ed è diretta ad accertare la piena conoscenza della lingua tedesca da parte del candidato.

La prova scritta è costituita dalla traduzione dall'italiano nel tedesco e dal tedesco nell'italiano di due brani di prosa (uno per ciascuna traduzione) scelti dalla Commissione giudicatrice con le stesse modalità prescritte per le prove obbligatorie. E' consentito l'uso del vocabolario.

Il testo del brano di lingua tedesca è comunicato ai candidati soltanto mediante dettatura.

Le buste contenenti gli elaborati scritti di lingua tedesca non recano il talloncino numerato prescritto dall'art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28; sono escluse dalla operazione di raggruppamento prescritta dal sesto comma del predetto art. 2 e sono numerate distintamente dalle buste contenenti gli elaborati delle tre prove obbligatorie.

L'esame degli alaborati scritti ha luogo dopo che è stato completato l'esame dei lavori relativi alle prove obbligatorie e prima che siano aperte le buste contenenti il cartoncino con il nome e cognome del candidato.

Sono ammessi alla prova orale facoltativa soltanto i concorrenti dichiarati idonei, sia nella relativa prova scritta, sia nelle prove scritte obbligatorie.

La prova orale è diretta ad accertare oltre che la conoscenza della lingua tedesca, anche la capacità del candidato a conversare senza difficoltà nella lingua medesima.

Essa ha luogo nello stesso giorno in cui il concorrente sostiene le prove orali obbligatorie, purchè abbia in queste ultime conseguita l'idoneità.

Nella valutazione, sia della prova scritta, sia della prova orale, la Commissione delibera sulla idoneità del candidato, senza attribuzione di voto.

Art. 11.

Le prove scritte degli esami obbligatori e di quelle facoltative avranno luogo in Roma nei giorni che saranno determinati con successivo decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi dei punti in ciascuna prova scritta obbligatoria.

Conseguono l'idoneità coloro che riportano una votazione complessiva non inferiore a novantuno punti e non meno di sei decimi in ciascuna prova orale.

Non sono ammesse frazioni di punto.

Art. 12.

I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei voti riportati.

La dichiarazione di non idoneità nella prova facoltativa di lingua tedesca non pregiudica l'inclusione nella graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove obbligatorie.

In caso di parità di punti, si applicano le disposizioni dell'art. 5, comma quarto, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e dell'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Art. 13.

Sono nominati uditori giudiziari, i primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso.

I concorrenti dichiarati idonei nella prova facoltativa di lingua tedesca conseguono la nomina nei limiti della quota loro riservata con l'art. 1 del presente decreto, secondo l'ordine in cui essi sono iscritti nella graduatoria di merito del concorso, a norma dell'art. 12 del presente bando, ancorchè nella graduatoria stessa essi siano stati collocati oltre il numero totale dei posti messi a concorso.

I posti non attribuiti nella quota riservata sono conferiti agli altri concorrenti a norma del primo comma del presente articolo.

I posti spettanti a coloro che dichiarino di rinunziare alla nomina, o non si presentino ad assumere servizio nel termine di legge, saranno attribuiti ai candidati del presente concorso dichiarati idonei con maggior numero di voti, dopo quelli compresi nella classificazione dei vincitori.

Roma, addì 7 maggio 1965

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1965
Registro n. 17 Grazia e giustizia, foglio n. 14. — GALLUCCI

(3956)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario del ruolo della carriera direttiva degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica, per la direzione della Stazione di selvicoltura di Firenze.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1964, registrato alla Corte dei conti il 29 febbraio 1964, registro n. 4, foglio n. 30, con il quale veniva bandito il concorso per titoli al posto di direttore straordinario della Stazione di selvicoltura di Firenze;

Vista la delibera del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste del 17 novembre 1964;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario del ruolo della carriera direttiva degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica, per la direzione della Stazione di selvicoltura di Firenze è costituita come segue:

Presidente:

Rohersen prof. dott. Guglielmo, presidente di sezione del Consiglio di Stato.

Membri:

Patrone prof. Generoso, ordinario di assestamento forestale nella Facoltà di agraria dell'Università di Firenze;

Susmel prof. Lucio, professore di selvicoltura dell'Università di Padova;

Haussmann prof. Giovanni, direttore della Stazione sperimentale di praticoltura di Lodi;

Fenaroli prof. Luigi, direttore della Stazione sperimentale di maiscoltura di Bergamo.

Funzionerà da segretario il direttore di divisione Bonessi dott. Silvio.

Ai componenti la Commissione spettano i compensi e i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 aprile 1965

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1965
Registro n. 7 Agricoltura e foreste, foglio n. 342. — ANGELINI

(3979)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a sette posti di sostituto avvocato dello Stato, indetto con decreto ministeriale 26 gennaio 1965.

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il proprio decreto in data 26 gennaio 1965, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1965, registro n. 2, foglio n. 6, con il quale è stato indetto un concorso per esame teorico-pratico a sette posti di sostituto avvocato dello Stato;

Vist l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Vista la legge 20 giugno 1955, n. 519;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice di detto concorso;

Decreta

La Commissione esaminatrice del concorso a sette posti di sostituto avvocato dello Stato, indetto con il decreto sopracitato, è costituita come segue:

Presidente:

Inglese avv. Attilio, vice avvocato generale dello Stato.

Membri:

Tracanna avv. Luciano, sostituto avvocato generale dello Stato;

Biamonti avv. Enrico, componente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati;

Tamburrino dott. Giuseppe, consigliere della Corte di cassazione;

Gorla prof. Gino, ordinario di materie giuridiche dell'Università di Roma.

Segretario:

Correale avv. Leonida, vice avvocato dello Stato.

La spesa presunta da porre a carico del cap. 1821 del bilancio passivo del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1965, per gettoni di presenza e compensi ai componenti della suddetta Commissione, ammonta a complessive L. 255.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nei Bollettini ufficiali del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 23 aprile 1965

L'avvocato generale: ZAPPALÀ

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1965
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 198

(3978)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 521 del 31 dicembre 1961, col quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1961;

Visto il proprio decreto n. 935 del 25 marzo 1963, col quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1962;

Visto il proprio decreto n. 935/63 del 18 maggio 1963, col quale con il decreto n. 531 del 31 dicembre 1961, veniva revocato, l'unica condotta messa allora a concorso veniva inclusa nel concorso di cui al decreto n. 935 del 25 marzo 1963 e riaperti i termini di scadenza fino al 30 giugno 1964;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria di merito da essa formata secondo l'ordine delle votazioni;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Annoni Bruno . . . punti 66,735
2. Gianferrari Tobia . . . » 63,785
3. Ferrari Aurelio . . . » 62,850
4. Corradi Corrado . . . » 59,625
5. Turina Giovanni . . . » 55,065
6. Domenicali Giacomo . . . » 54,425
7. Faietti Gherardo . . . » 52,815
8. Bondi Antonio . . . » 52,810
9. Gandolfi Luigi . . . » 51,365
10. Ceresini Emilio . . . » 51,000
11. Pata Pasquale . . . » 49,940
12. Rossi Romeo . . . » 49,715
13. Mauro Michele . . . » 45,875
14. Bonvicini Sergio . . . » 45,610
15. Beretti Evandro . . . » 45,060
16. Carlotti Pietro . . . » 44,965
17. Drei Yogo . . . » 44,000

18. Marzari Sergio . . . . punti 43,260
19. Aiello Gianfranco . . . . . » 43,250
20. Guiducci Umberto . . . . . . » 42,500
21. Mattei Renzo . . » 42,135
22. Gualtieri Giovanni . » 42,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Reggio Emilia e, per otto giorni consecutivi, agli albi di quest'Ufficio, della Prefettura e dei Comuni interessati.

Reggio Emilia, addì 24 maggio 1965

Il medico provinciale: MINISSALE

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 996/64/2 in pari data, col quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1962;

Tenuto conto dell'ordine di preferenze delle sedi indicate dai concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;

Visto l'art 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

I seguenti medici sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno segnate, comprese nel bando di concorso di cui alle premesse:

1) Annoni Bruno: Reggio Emilia (1ª sede, Villa Cella);
2) Gianferrari Tobia Scandiano (1ª condotta);
3) Ferrari Aurelio: Busana (condotta unica);
4) Corradi Corrado: Casalgrande (2ª condotta: Salvaterra);
5) Turina Giovanni: Ligonchio (condotta unica);
6) Domenicali Giacomo: Collagna (condotta unica).

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia, all'albo di questo Ufficio, della Prefettura e dei Comuni interessati.

Reggio Emilia, addì 24 maggio 1965

Il medico provinciale: MINISSALE

(3907)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PIACENZA

Graduatoria generale del concorso a un posto di medico condotto vacante nella provincia di Piacenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3476 in data 5 agosto 1964, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di medico condotto vacante nella Provincia alla data del 30 novembre 1963;

Visto il successivo decreto n. 5278 in data 7 gennaio 1965, relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Visti i verbali dei lavori svolti, nonchè la graduatoria dei candidati idonei formulata dalla predetta Commissione giudicatrice;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per titoli ed esami ad un posto di medico condotto vacanti in questa Provincia alla data del 30 novembre 1963:

1. Bassi Enrico . . . . . . punti 58,066
2. Gaffuri Guglielmo . . . . . » 52,633
3. Mazzei Amerigo . . . » 50,093
4. Biserni Sante: » 46,558

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, pubblicato all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e del Comune interessato.

Piacenza, addì 26 maggio 1965

Il medico provinciale: CANCELLARA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio odierno decreto n. 1228 con il quale si approvava la graduatoria di merito dei candidati che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami ad un posto di medico condotto vacante in questa Provincia alla data del 30 novembre 1963;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il sottoindicato candidato è dichiarato vincitore del concorso ad un posto di medico condotto vacante in questa Provincia alla data del 30 novembre 1963:

Bassi Enrico: Pecorara (Condotta unica).

Il sindaco del Comune suindicato è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, pubblicato all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e del Comune interessato.

Piacenza, addì 26 maggio 1965

Il medico provinciale: CANCELLARA

(3949)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LIVORNO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Livorno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2871 del 20 luglio 1963, con il quale è stato bandito il concorso per le condotte mediche vacanti in provincia di Livorno alla data del 30 novembre 1962;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del suddetto concorso;

Viste le designazioni fatte dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Livorno, dall'Ordine dei medici della Provincia, nonchè dai Comuni interessati;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Livorno al 30 novembre 1962, è costituita come segue:

Presidente:

Boselli dott. Raffaele, vice prefetto vicario di Livorno

Componenti:

Ragusa dott. Armando, medico provinciale superiore della carriera direttiva del Ministero della sanità;

Benedetti prof. Giuseppe, primario medico presso gli Spedali riuniti di Livorno;

Bencini prof. Adriano, primario chirurgo presso gli Spedali riuniti di Livorno;

Cassini dott. Salvatore, direttore di sezione della prefettura di Livorno;
Grande dott. Pasquale, medico condotto.

Segretario:
Nicoletti dott. Giuseppe, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Livorno.

Il presente decreto sarà affisso per otto giorni consecutivi all'albo dell'Ufficio del medico provinciale, della Prefettura, nonchè dei Comuni interessati.

Livorno, addì 21 maggio 1965

(3909) *Il medico provinciale*: MOLA

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NUORO

Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Nuoro.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1523 del 27 aprile 1965, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso per posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Nuoro al 31 ottobre 1964;

Considerato che necessita sostituire il segretario della Commissione predetta, perchè il dott. Rocco Carbone è stato trasferito ad altra sede;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 del 23 ottobre 1963;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Antonio Stanèo, funzionario della prefettura di Nuoro, è nominato segretario della Commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa, in sostituzione del dott. Rocco Carbone.

Nuoro, addì 24 maggio 1965

(3911) *Il medico provinciale*: PUTZU

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VERONA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Verona

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1258/28 del 15 luglio 1964, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1963;

Visto il proprio decreto n. 1258/28 del 27 novembre 1964, con il quale veniva nominata la Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visto il verbale delle sedute della Commissione giudicatrice;

Ritenute regolari e legittime tutte le operazioni svolte dalla Commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 216;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei concorrenti veterinari che hanno conseguito l'idoneità nel concorso di cui in premesse:

1. Munari Osvaldo	punti	77,512
2. Chiarenza Giuseppe	»	69,848
3. Colesanti Aldo	»	67,311
4. Castagnaro Novenio	»	64,994
5. Tommasi Angelo	»	64,672
6. Borsato Antonio	»	64,626
7. Paganucci Nello	»	64,060
8. Cazzola Mario	»	63,783
9. Pretto Arnaldo	»	62,851
10. Mari Luciano	»	62,778
11. Focchiatti Ennio	»	62,535
12. Rosa Ezio	»	61,875
13. Cacitti Dante	»	60,004
14. Fioretta Sandro	»	59,898
15. Ruggeri Carlino	»	59,339
16. Gallerani Francesco	»	58,060
17. Ciresola Cornelio	»	56,224
18. Vecchia Antigone	»	54,500
19. Golinelli Carlo	»	53,000
20. Sonda Gian Pietro	»	53,000
21. Rossini Carlo	»	52,000
22. Savoldi Armando	»	51,500
23. Canossa Claudio	»	50,000
24. Donelli Pier Giorgio	»	46,166

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, all'albo pretorio della Prefettura di Verona e a quello dei Comuni interessati.

Verona, addì 17 maggio 1965

Il veterinario provinciale: TULUMELLO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto e richiamato in ogni sua parte il proprio decreto n. 1258/28 del 17 maggio 1965, con il quale veniva approvata la graduatoria generale di merito dei concorrenti veterinari dichiarati idonei nel concorso pubblico per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1963;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati veterinari, risultati idonei nel concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1963, sono dichiarati vincitori del posto a fianco di ciascuno segnato:

1. Munari Osvaldo: Verona-Parona (Comunale);
2. Chiarenza Giuseppe: Tregnago (Consorzio);
3. Colesanti Aldo: Grezzana (Comunale).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo Ufficio, della prefettura di Verona e dei Comuni interessati.

I sindaci dei comuni interessati e il presidente del Consorzio veetrinario di Tregnago sono incaricati, per la parte di rispettiva competenza della esecuzione del presente decreto.

Verona, addì 18 maggio 1965

Il veterinario provinciale: TULUMELLO

(3766)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.